

Studio Gianzini

20121 Milano - Via F. Turati, 29

Tel. 02.6599053 - Fax. 02.6595090

E-mail info@studiogianzini.com

studiogianzinimilano@legalmail.it

Dr. Mario Danti

Rag. Angelo Casartelli

Dr. Marco Casartelli

Dr. Mauro Sala

Avv. Tiziana Grilli

Circolare 6/2020 – Rivalutazione cespiti

Con l'entrata in vigore del Decreto di Agosto è stata introdotta la nuova rivalutazione per l'anno 2020.

A CHI SPETTA:

La rivalutazione spetta alle Società di Capitali e gli Enti Commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali.

CESPITI E PARTECIPAZIONI:

Si possono rivalutare i seguenti cespiti e le partecipazioni purché iscritti in bilancio al 31/12/2019:

- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Restano esclusi gli immobili cosiddetti merce, il cui scambio e produzione è destinata l'attività dell'impresa.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.

La rivalutazione prevista dal Decreto di Agosto, prevede la possibilità di rivalutare anche un singolo bene nell'anno 2020 dandone esplicitazione nell'inventario e nella Nota Integrativa.

TEMPISTICHE:

2020:

- la rivalutazione avviene solo ai fini civilistici, pertanto senza alcun aggravio sulle imposte.

2021:

- il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto ai fini fiscali. Imposta Sostitutiva del 3%.
- ammortamento e deduzione delle spese di manutenzione.

2024:

- riconoscimento del costo ai fini della plusvalenza.

ASPETTI CIVILI E FISCALI:

1) Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Possibilità di affrancare, anche parzialmente, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso un'Imposta Sostitutiva in misura del 10%.

2) Versamento imposte

Le Imposte Sostitutive devono essere versate in un massimo di n.3 rate di pari importo:

- 1° scadenza corrisponde al termine per il versamento del saldo imposte dell'esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione;
- 2° e 3° scadenza corrispondono al termine per il versamento del saldo imposte dei successivi due esercizi